

CONTRATTO DI APPALTO
PER I SERVIZI DI PULIZIA , AUTOLAVAGGIO PULIZIA DI
STOVIGLIE PER IL COMPENDIO DEL QUIRINALE E VILLA
ROSEBERY
(C.I.G. n.)

CONTRATTO DI APPALTO
PER I SERVIZI DI PULIZIA DI PULIZIA , AUTOLAVAGGIO e PULIZIA DI STOVIGLIE PER IL COMPENDIO
DEL QUIRINALE E VILLA ROSEBERY
(C.I.G. n.)

Il SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, nel seguito indicato come Amministrazione, codice fiscale 00543100580, con sede e domicilio fiscale in Via della Dataria, 96 – 00187 Roma, per la stipula del presente atto rappresentato dal Vice Segretario generale per l'amministrazione e il personale, nella persona del dottor , nato a a ciò specificamente delegato e domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione

E

l'Impresa , di seguito indicata come "Impresa", C.F./P.IVA , n. , con sede legale in , Via e ivi domiciliata ai fini del presente atto, nella persona del rappresentante legale sig. , nato a Roma, codice fiscale, le cui facoltà e attribuzioni nei riguardi dell'Impresa risultano dai documenti legali prodotti all'atto della presentazione dell'offerta,

PREMESSO CHE

- a) con **Determina a contrarre prot.** è stata autorizzata una procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del RAC e dell'art. 71 del Codice, da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddivisa in due lotti per l'affidamento:
 - del servizio di pulizia, autolavaggio e pulizia di stoviglie per il Compendio del Quirinale e Villa Rosebery (Napoli) (lotto 1);
 - del servizio di pulizia per la Tenuta presidenziale di Castelporziano (lotto 2)
- b) con atto n. xxxx è stata disposta a favore dell'Impresa l'aggiudicazione del lotto 1 della suddetta procedura;
- c) l'Amministrazione ha verificato in capo all'Impresa il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed in particolare di quelli di cui agli articoli da 94 a 97 del Codice e dagli atti di gara e l'insussistenza delle cause di decadenza di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

In alternativa, se non ancora verificate le cause di cui all'art. 67 del d.lgs.159/2011:

- L'Amministrazione ha richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio le informazioni di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 in data (prot. n.). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 del d. lgs. n.159/2011, essendo decorso il termine di legge, si procede alla stipula del contratto in pendenza del procedimento di rilascio dell'informazione antimafia; la sopravvenienza di una informativa antimafia interdittiva determinerà il recesso dell'Amministrazione dal presente contratto;
- d) l'Impresa ha prestato a favore dell'Amministrazione la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, costituita mediante polizza xxxx;
 - e) l'Impresa ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti, presentando copia di idonea polizza per responsabilità civile verso terzi stipulata xxxx;
 - f) l'Impresa **ha iniziato le procedure** volte a dar seguito alle disposizioni del Disciplinare di gara sull'applicazione delle previsioni in materia di stabilità occupazionale di cui all'art. 102 del Codice;
 - g) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, nonché dagli ulteriori atti della procedura aperta sopra richiamata, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi, anche sulla base di sopralluoghi, per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta che ritiene pertanto remunerativa;
 - h) Si precisa che il protocollo del presente documento è desumibile dal nome del file immagine (.tif) che riporta ordinatamente SGPR, anno, mese, giorno e numero di protocollo preceduto da eventuali zeri.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI
CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ATTO

Art. 1.

(Premesse)

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2.

(Allegati)

2.1 Tutti i documenti di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato speciale e relativi allegati;
- 3) Offerta tecnica;
- 4) Offerta economica;
- 5) DGUE compilato dall'Impresa;
- 6) DUVRI;
- 7) Garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023;
- 8) Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e/o prestatori d'opera;
- 9) Modulo riguardante gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- 10) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) alinea 2) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

2.2 Gli atti e i documenti richiamati negli allegati di cui al precedente comma costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come gli eventuali ulteriori documenti prodotti dall'Amministrazione e dall'Impresa nel corso della procedura di affidamento.

Art. 3.

(Disciplina applicabile e criterio di prevalenza)

3.1 L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che dal presente contratto e dai relativi allegati, dai seguenti atti normativi:

- a) Decreto Presidenziale 22 dicembre 2016, n. 36/N (Regolamento di amministrazione e contabilità del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, per brevità indicato anche come RAC);
- b) D.lgs.36 del 31/3/2023., recante il "Codice dei contratti pubblici" (nel seguito per brevità "Codice");
- c) R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

- d) L. 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, ove applicabile;
 - e) Reg. UE 2016/679 e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come recepito dal Decreto Presidenziale 15 novembre 2019, n. 66/N (Regolamento sul trattamento dei dati personali effettuato dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica);
 - f) D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - g) L. 13 agosto 2010, n. 136, art. 3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - h) D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD);
 - i) Codice civile;
- 3.2 In caso di discordanza o contrasto tra le norme contenute negli atti e nei documenti prodotti dall'Amministrazione nel corso della procedura di affidamento e negli atti e nei documenti prodotti dall'Impresa, si intenderanno prevalenti e applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per l'Amministrazione, ad eccezione di eventuali ulteriori proposte migliorative formulate dall'Impresa e accettate dall'Amministrazione.

Art. 4.

(Oggetto del contratto)

- 4.1 L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di pulizia e lavaggio delle auto di servizio, pulizia stoviglie, per il Compendio del Quirinale da eseguirsi conformemente al Capitolato speciale e relativi allegati, al progetto tecnico dell'Impresa, al presente contratto e in conformità ai criteri ambientali minimi elaborati nell'ambito del piano d'azione per la sostenibilità ambientale della pubblica amministrazione (PAN-GPP) di cui al D.M. 29 gennaio 2021.
- 4.2 L'appalto sarà eseguito, secondo le modalità, condizioni e termini previste dal capitolato speciale e dal progetto tecnico, dal lunedì alla domenica e si articola in:
- prestazioni ordinarie, descritte ai paragrafi 5.1, 5.3 e 5.4 del capitolato speciale. Tali prestazioni sono liquidate con il canone;
 - prestazioni eventuali, descritte al paragrafo 5.2 del capitolato speciale, eseguite su specifica richiesta dell'Amministrazione, ricomprese nel canone;

- prestazioni straordinarie descritte al paragrafo 6 del capitolato speciale, eseguite su specifica richiesta dell'Amministrazione, liquidate secondo le disposizioni dell'art. 25.
- 4.3 L'Amministrazione non garantisce di richiedere l'esecuzione di dette prestazioni e pertanto non può derivare alcun obbligo a carico dell'Amministrazione per effetto dell'importo stimato del *plafond* ad esse destinato
- 4.4 L'appalto sarà eseguito secondo un piano operativo delle attività, di cui § 9 del capitolato speciale.
- 4.5 L'Impresa si obbliga a garantire un monte ore effettivo pari a ore annue di cui:
ore per il servizio di pulizia stoviglie
ore per il servizio di lavaggio auto

Art. 5.

(Importo del contratto)

- 5.4 L'importo complessivo stimato del contratto è di € 00000 al netto dell'IVA di legge, di cui:
- € xxxxxx a titolo di canone triennale per le prestazioni da eseguire con il presidio fisso;
 - € xxxxxxxxxxxx,00 a titolo di *plafond* triennale per gli interventi non ricompresi nel canone di cui al punto precedente;
 - € xxxxxxxxxx per oneri della sicurezza connessi a rischi interferenziali.

Art. 6.

(Decorrenza e durata del contratto e inizio del servizio)

- 6.4 Il contratto ha una durata di tre anni decorrenti dalla stipula .

Art. 7.

(Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia)

- 7.4 Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Impresa, se non è disposta dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dall'art.120 del Codice.
- 7.5 Alla scadenza del primo triennio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dell'opzione di proroga della durata del contratto.

Art. 8.

(Luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali e avvio del contratto)

- 8.4 Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite presso il Compendio del Quirinale e presso Villa Rosebery a Napoli.
- 8.5 L'Impresa dovrà fornire al direttore dell'esecuzione di cui al successivo art. 9, entro 5 giorni dalla stipula del contratto:

- il POA mensile riepilogativo di tutte le prestazioni (uno per ciascuna area di intervento), elaborato secondo quanto previsto dalle schede di attività e dal progetto tecnico;
- il piano di sicurezza di cui al § 12 del capitolato speciale;
- l'elenco recante le generalità, la qualifica, gli estremi di un valido documento di riconoscimento del personale adibito allo svolgimento dei servizi dedotti in contratto distinto in base al luogo di esecuzione, compresi gli addetti impiegati per le sostituzioni;
- un numero di telefono fisso e uno mobile e un indirizzo di posta elettronica dedicato alle comunicazioni per la gestione del presente contratto
- elenco completo dei prodotti che verranno utilizzati per le pulizie conformi ai CAM che riporti denominazione o ragione sociale del fabbricante o, se diverso, del responsabile dell'immissione al commercio, il nome commerciale, funzione d'uso, etichetta ambientale ecolabel o altra etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024;
- libretti degli automezzi utilizzati;
- schede tecniche delle attrezzature utilizzate sia per la verifica dei livelli di servizio (cfr. offerta tecnica), sia per l'esecuzione delle prestazioni richieste dal capitolato.

- 8.6 L'impresa dovrà dotarsi entro 5 giorni dalla stipula del contratto del sistema di lettura di codice a barre collegato ad un'applicazione fruibile dall'amministrazione per l'identificazione automatica degli ambienti nei quali è appena terminata l'esecuzione del servizio.
- 8.7 Acquisite le informazioni e la documentazione di cui al precedente comma il Direttore dell'esecuzione del contratto redigeranno in contraddittorio con l'Impresa il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto che sarà allegato al primo certificato di pagamento. Nel verbale di avvio sarà dato atto dello stato di pulizia dei locali al momento del passaggio con la ditta cessante.

Art. 9.

(Direttore dell'esecuzione)

- 9.4 Per quanto concerne le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali, i tempi di esecuzione e completamento delle stesse, nonché per tutti gli adempimenti relativi ai controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni, l'eventuale applicazione delle penali, la verifica di conformità e le fatturazioni, eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno essere inviate al Direttore dell'esecuzione:

_____.

Art. 10.

(Responsabile del contratto per conto dell'Impresa)

- 10.4 Il Responsabile del contratto per conto dell'Impresa è XXXXXX
- 10.5 Il Responsabile provvederà, per conto dell'Impresa, a vigilare affinché ogni fase dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale interlocutore del Direttore dell'esecuzione nominato dall'Amministrazione.
- 10.6 Il Responsabile, inoltre, è tenuto a fornire i nominativi del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e a gestirne le relative eventuali sostituzioni, in conformità con quanto stabilito dal successivo Art. 15.

Art. 11.

(Comunicazioni relative all'esecuzione del contratto)

- 11.4 Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto, quando non diversamente e specificatamente indicato, è effettuata per iscritto e deve indicare il codice CIG riportato in epigrafe e, preferibilmente, essere spedita a mezzo PEC al responsabile dell'esecuzione del contratto, di cui ai due precedenti articoli.
- 11.5 Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato a seguito del rilascio da parte del destinatario di una ricevuta scritta, firmata e datata, che farà fede ad ogni effetto dell'avvenuta ricezione; le comunicazioni spedite via PEC avranno effetto dalla data, attestata dai relativi gestori del servizio, della ricevuta di avvenuta consegna.

Art. 12.

(Impegni specifici dell'Impresa)

- 12.4 Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale così come descritto nel presente contratto e relativi allegati, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione, per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
- 12.5 L'Impresa si impegna ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'Art. 235. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
- 12.6 L'Impresa si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali secondo le modalità indicate nel capitolato speciale e nell'offerta tecnica nonché a rispettare tutte le indicazioni

relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione. Peraltro, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Compendio del Quirinale e Villa Rosebery continueranno ad essere utilizzati, per la destinazione istituzionale, dal personale dell'Amministrazione e/o da terzi autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e dei terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e, eventualmente, a procedere alla riduzione in pristino degli spazi oggetto delle attività connesse all'esecuzione del contratto. L'Impresa, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte per le esigenze istituzionali dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.

- 12.7 L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto nelle forme che essa ritiene opportune quali, a mero titolo di esempio, sopralluoghi, richiesta di documentazione contabile, richiesta di informazioni, ecc.. L'Impresa si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, rispondendo ai quesiti posti dall'Amministrazione.
- 12.8 L'Impresa assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Amministrazione ogni variazione rispetto ai requisiti richiesti dalla legge, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.
- 12.9 L'Impresa prende atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo alla medesima, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
- 12.10 L'impresa è altresì obbligata, ed a tal fine espressamente si impegna a:
- comunicare all'Amministrazione ogni modificazione nei propri assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
 - adottare ogni opportuna cautela nella prevenzione di ogni possibile situazione di conflitto di interessi in cui può incorrere il personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto;

- a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni ulteriore circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.
- 12.11 L'Impresa si impegna a non utilizzare per scopi pubblicitari o commerciali in genere il nome del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica.

Art. 13.

(Personale addetto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali)

- 13.1 L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte dell'Amministrazione.
- 13.2 L'Impresa si impegna ad applicare, in relazione al personale impiegato nell'esecuzione del presente contratto, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale e territoriale in vigore per il settore. Il contratto collettivo applicato è.....
- 13.3 Attesa l'esigenza inderogabile di garantire la continuità dell'attività istituzionale del Compendio del Quirinale in condizioni di sicurezza, l'Impresa in caso di sciopero o di agitazione sindacale, comunque incidente sul tempestivo, pieno e corretto espletamento del servizio oggetto dell'appalto, dovrà, nel rispetto degli interessi sindacali connessi al diritto di sciopero:
- a. far pervenire al Direttore dell'esecuzione comunicazione scritta dell'inizio dello stato di agitazione entro 8 ore dal momento in cui ne ha avuto notizia dalle organizzazioni sindacali;
 - b. predisporre, ove possibile, un servizio sostitutivo atto a garantire la continuità delle prestazioni contrattuali da parte dell'Impresa.
- 13.4 In ogni caso per la sospensione anche parziale dei servizi verrà applicata una riduzione del canone mensile pari a 1/22 (un ventiduesimo) per ogni giorno di totale o parziale mancata esecuzione del servizio.

- 13.5 Quando lo sciopero sia cagionato da comportamenti dolosi o colposi dell'impresa (ad es. violazione di norme di legge ovvero della disciplina dei contratti collettivi nazionali di categoria o di quelli aziendali integrativi) l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto.

Art. 14.

(Obblighi derivanti dalle norme inerenti la sicurezza sul lavoro)

- 14.1 Nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Impresa si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni previste dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., a comunicare all'Amministrazione i nominativi dei responsabili addetti alla sicurezza, nonché a fornire, su richiesta del Direttore dell'esecuzione, ogni informazione necessaria al coordinamento per l'igiene e la sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 292 del citato D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
- 14.2 L'Impresa dichiara di avere letto e di accettare integralmente il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza - DUVRI - come parte integrante e sostanziale del presente contratto. Ove nel corso della vigenza contrattuale dovessero essere censiti nuovi rischi da interferenze, si procede all'aggiornamento dei DUVRI che, nella nuova versione, diviene parte integrante del presente contratto.
- 14.3 L'Impresa, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del succitato D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., si impegna a dotare il personale impegnato nell'espletamento delle attività contrattuali, di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione dell'Impresa.
- 14.4 L'Impresa si impegna ad adottare, a proprio carico, tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi necessari per garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi in relazione alla tipologia di attività svolta dai propri addetti ed in relazione ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ottemperando con ciò a tutte le prescrizioni di legge, al fine di evitare conseguenze dannose e di non incorrere in responsabilità civili, penali e amministrative, esonerando e tenendo indenne in tal senso l'Amministrazione, tenendo i propri addetti informati sui rischi specifici delle attività che svolgono, mettendoli a conoscenza dei rischi specifici e dei contenuti della documentazione obbligatoria in materia di sicurezza.

- 14.5 L'Impresa ribadisce espressamente l'impegno a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti nonché da qualsiasi azione, pretesa o danno, a qualunque titolo, rivendicato dai dipendenti propri per il mancato rispetto degli obblighi e/o delle garanzie in materia di sicurezza del lavoro prescritte dalla normativa vigente e/o dalle obbligazioni di cui al presente articolo.

Art. 15.

(Disposizioni sul personale)

- 15.1 L'Impresa si impegna ad assumere il personale impiegato dal precedente gestore del servizio conformemente a quanto dichiarato nell'offerta tecnica e a parità di termini, livelli di inquadramento, trattamento retributivo, monte ore contrattuale e CIR. Qualora l'Impresa intenda avvalersi del subappalto, parte di detto personale potrà essere assunto dal subappaltatore alle stesse condizioni praticate dall'Impresa. In questa ipotesi, il personale impiegato dal subappaltatore per l'esecuzione delle prestazioni subappaltate dovrà essere riassunto dall'Impresa nell'ipotesi di vicende estintive del subappaltatore o del contratto di subappalto. In ogni caso, anche il personale impiegato dal subappaltatore per l'esecuzione delle prestazioni subappaltate sarà computato ai fini dell'applicazione della clausola sociale nella procedura per l'affidamento del servizio che sarà svolta in vista della scadenza del presente contratto.
- 15.2 Il personale adibito all'esecuzione delle attività contrattuali deve essere di pieno gradimento dell'Amministrazione. Per tale motivo, lo stesso potrà accedere al Compendio del Quirinale e a Villa Rosebery nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione dell'Impresa all'Amministrazione, da effettuarsi entro 5 giorni dalla stipula, contenente i nominativi, le rispettive qualifiche ed i relativi dati anagrafici. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, almeno 5 (cinque) giorni prima di ciascuna variazione.
- 15.3 Il preventivo assenso dell'Amministrazione alle suddette richieste di accesso, è pienamente discrezionale ed insindacabile.
- 15.4 L'Impresa deve servirsi, in ogni caso, di personale che abbia ricevuto il previsto assenso all'ingresso e non può in alcun modo far accedere nei luoghi oggetto delle prestazioni contrattuali persone alle quali sia stato vietato l'ingresso.

- 15.5 L'Impresa prende atto che: tale assenso ha validità temporalmente limitata: la durata di tale validità viene comunicata all'atto della concessione ed alla sua scadenza l'Impresa dovrà ripetere il procedimento di richiesta come sopra descritto.
- 15.6 Qualora l'Amministrazione negasse tale assenso ad una o più risorse, l'Impresa è comunque obbligata a rispettare gli impegni contrattuali inviando, una nuova richiesta di accesso.
- 15.7 L'Impresa si impegna a far osservare ai propri dipendenti l'obbligo di percorrere i soli percorsi pedonali e/o stradali indicati dall'Amministrazione per il tramite degli addetti alla vigilanza, nonché il divieto di circolare in luoghi diversi da quelli oggetto delle prestazioni contrattuali senza giustificato motivo.
- 15.8 L'Impresa si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi della prestazione contrattuale.
- 15.9 L'Amministrazione potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione dei dipendenti dell'Impresa che risultassero inidonei, incapaci o manifestassero comportamenti scorretti. In tal caso, l'Impresa dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della richiesta.
- 15.10 In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli ulteriori obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 16.

(Responsabilità dell'Impresa)

- 16.1 L'Impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile.
- 16.2 L'Impresa è comunque tenuta a far osservare ai propri dipendenti il divieto assoluto di appropriarsi di materiali di qualsiasi genere esistenti - in maniera palese ed occulta - all'interno del Compendio del Quirinale e di Villa Rosebery fermo restando che, qualora il personale summenzionato ne venga trovato in possesso, saranno adottati i conseguenti provvedimenti di natura amministrativa (immediato allontanamento dei responsabili dal Compendio del Quirinale e da Villa Rosebery) e penale (denuncia all'Autorità Giudiziaria).
- 16.3 Per i beni appartenenti all'Amministrazione, gli eventuali ammanchi o deterioramenti causati dai dipendenti dell'Impresa saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o,

se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall'Amministrazione, senza pregiudizio delle altre sanzioni già indicate al precedente comma.

Art. 17.

(Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa)

- 17.1 L'Impresa, per tutta la durata del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi infortunio o danno di qualsiasi natura, materiale o immateriale, diretto e indiretto, causato a persone o beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, arrecato dal proprio personale o dai rispettivi automezzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze derivanti e/o connesse all'esecuzione del presente contratto.
- 17.2 A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Impresa ha soddisfatto gli obblighi assicurativi, così come richiesti nel disciplinare di gara, presentando copia di idonea polizza per responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di opera al presente contratto avente massimale di €00000000000000.
- 17.3 Ove si rendesse necessario provvedere al rinnovo o proroga della polizza, l'Impresa si impegna a trasmettere, almeno sette giorni prima della scadenza, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto, o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.
- 17.4 Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore per irregolarità o mancati pagamenti dei premi assicurativi, per danni riferibili all'eventuale subappalto e per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al comma 17.2.
- 17.5 L'Amministrazione resta pertanto esonerata da ogni responsabilità e non potrà quindi essere chiamata al risarcimento degli infortuni o dei danni richiamati al comma precedente, causati da qualsiasi evento.
- 17.6 L'operatore economico si impegna, senza alcuna riserva, ad informare immediatamente l'Amministrazione di ogni fatto o circostanza che possa modificare o annullare la validità della copertura assicurativa. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento

la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della garanzia definitiva prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 18.

(Modalità di svolgimento delle prestazioni contrattuali)

- 18.1 Fermi restando gli impegni specifici dell'Impresa di cui all'Art. 12, le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità di esecuzione stabilite nel capitolato speciale e nei relativi allegati.
- 18.2 Si intende qui espressamente richiamato il termine per la presentazione dell'elenco del personale impiegato nell'esecuzione delle attività contrattuali di cui all'Art. 15 comma 4.
- 18.3 L'Impresa prende atto che per ragioni di servizio opportunamente motivate il Direttore dell'esecuzione può impartire istruzioni o direttive che deroghino a quelle indicate nel presente contratto.
- 18.4 L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la custodia presso i propri locali di cose (a titolo esemplificativo e non esaustivo, attrezzature e macchinari) che rientrino nella disponibilità dell'Impresa.
- 18.5 L'Impresa non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.
- 18.6 L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce grave inadempienza contrattuale e comporta la risoluzione del contratto. In tal caso l'Amministrazione procede all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 19.

(Subappalto)

- 19.1 L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali e pertanto è vietato il subappalto.

OVVERO

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e a quanto stabilito all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l'esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali: _____.

L'Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le prestazioni.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla legge ed in particolare di quelli di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, dal D.P. 22 dicembre 2016 n. 36/N e dagli atti di gara, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle prestazioni agli stessi affidate.

- 19.2 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice
- 19.2 L'Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le prestazioni.

Art. 20.

(Garanzia definitiva)

- 20.1 L'Impresa ha prestato, a favore dell'Amministrazione, la garanzia definitiva costituita ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del Codice
- 20.2 L'Amministrazione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, nei casi previsti e con le modalità di cui all'art. 117 del Codice. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione. In caso di inadempimento di tale obbligo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
- 20.3 Per quanto non espressamente previsto, si applica il richiamato art. 117 del Codice.

Art. 21.

(Disposizioni antimafia)

- 21.1 L'Impresa prende atto che l'affidamento del servizio, la validità e l'efficacia del presente Contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, l'Impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- 21.2 L'Impresa si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'Impresa stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
 - b) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.
- 21.3 Il presente articolo si applica anche nel caso di subappalto cui all'Art. 19.

Art. 22.

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

- 22.1 L'Impresa si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. in ordine a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 22.2 L'Impresa si impegna ad utilizzare per tutte le transazioni relative al presente contratto (comprese le eventuali transazioni verso i propri subcontraenti) il codice CIG riportato in epigrafe e il/i conto/i corrente/i dedicato/i - sul/i quale/i possono operare le sole persone appositamente delegate.
- 22.3 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 23.

(Corrispettivi, fatturazione e pagamento)

- 23.1 L'importo del canone triennale è pari ad € , oltre IVA di cui € **480,00** oltre IVA per oneri per la sicurezza da Duvri.
- 23.2 Il pagamento di detto importo, dedotte le eventuali penalità e le somme eventualmente non dovute, viene effettuato in rate mensili posticipate, ciascuna di € oltre IVA.
- 23.3 Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, su richiesta dell'appaltatore, il canone annuo sarà aggiornato nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
- 23.4 Il pagamento delle prestazioni non ricomprese nel canone contrattuale, dedotte le eventuali penalità e le somme eventualmente non dovute, viene effettuato a cadenza trimestrale posticipata.
- 23.5 Il pagamento dei corrispettivi contrattuali viene effettuato dietro presentazione di apposite fatture elettroniche trasmesse esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) ed inviate a:
- Codice Univoco Ufficio: IPA: JAS9OY
 - Denominazione Ente: Presidenza della Repubblica (Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica)
 - Nome dell'Ufficio: Servizio intendenza
 - Codice Fiscale: 00543100580
- 23.6 L'Amministrazione è altresì soggetta al regime della scissione dei pagamenti, di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e, pertanto, nelle fatture elettroniche deve essere apposta l'annotazione "scissione dei pagamenti", a margine dell'importo dell'IVA applicata.
- 23.7 L'Impresa si impegna ad emettere fatture all'Amministrazione complete del riferimento C.I.G. relativo al presente contratto.
- 23.8 L'Impresa prende espressamente atto che l'intestazione, le modalità di compilazione e spedizione delle fatture - in conformità a quanto stabilito nel presente articolo - costituisce requisito imprescindibile per la loro liquidazione da parte dell'Amministrazione. L'Impresa prende altresì atto che ogni eventuale difformità rispetto alle predette indicazioni costituisce giustificato motivo per il rifiuto delle fatture

elettroniche e che, pertanto, non potrà pretendere interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia direttamente imputabile all'Amministrazione.

- 23.9 I pagamenti dei corrispettivi contrattuali disciplinati dal comma 23.1 sono disposti entro 30 (trenta) giorni solari dal certificato di regolare esecuzione per prestazione di servizi o dal ricevimento della fattura, se successiva.
- 23.10 Le fatture elettroniche non dovranno essere emesse prima del predetto termine.
- 23.11 Al termine del periodo contrattuale sarà emesso un certificato di verifica di conformità relativo all'intero contratto al cui esito positivo è subordinato il rilascio della garanzia definitiva.

Art. 24.

(Disposizioni in merito ai corrispettivi delle prestazioni non ricomprese nel canone contrattuale)

- 24.1 Per la quantificazione del corrispettivo spettante per le prestazioni non ricomprese nel canone contrattuale di cui al par.6 del capitolato speciale si applica la seguente previsione: i servizi straordinari saranno remunerati sulla base del costo medio orario riportato nella tabella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il personale dipendente da imprese esercenti i servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrativi/multiservizi della Provincia di Roma. Il costo della manodopera, così individuato, sarà aumentato di spese generali e utili d'impresa, forfettariamente stimati nel 26.50% e sull'importo così ottenuto si applicherà la percentuale di ribasso offerta pari al --- %.

Art. 25.

(Penali)

- 25.1 L'Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di applicare le seguenti penali, fatto salvo, per ciascun caso, il risarcimento del maggior danno:
- 25.2 nei casi non piena conformità determinata ai sensi dell'art.11 del capitolato speciale
0,80 < IP ≤ 0,95 servizi mediamente conformi e rispondenti (sarà applicata una penale pari al 5% dell'importo mensile);
0,66 < IP ≤ 0,80 servizi scarsamente conformi (sarà applicata una penale pari al 7,5% dell'importo mensile)

IP ≤ 0,66 servizi totalmente non conformi (sarà applicata una penale pari al 10% dell'importo mensile).

- 25.3 mancata o ritardata presentazione dell'elenco del personale che svolgerà il servizio € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- 25.4 mancata presentazione della documentazione necessaria alla verifica del rispetto agli obblighi di cui ai precedenti articoli 13 e 15: €100 per ogni giorno di ritardo;
- 25.5 mancata comunicazione del referente dell'impresa: € 100,00 per ogni giorno di ritardo
- 25.6 mancata comunicazione del Responsabile del Sistema di Qualità: €100 per ogni giorno di ritardo;
- 25.7 mancato utilizzo da parte del personale dell'impresa della tenuta di lavoro o del cartellino, € 500,00 per ogni singolo addetto e per ogni inadempienza;
- 25.8 mancato rispetto dell'orario del presidio come indicato nel POA, € 1.000,00 per ogni ora non effettuata;
- 25.9 per ogni mancata rimozione e trasferimento dei rifiuti nei punti di raccolta, € 1.000,00;
- 25.10 per ogni giorno di mancata sostituzione del personale assente, € 1.000,00.
- 25.11 Le penali sono applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni dell'Impresa nei termini, ovvero nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non accoglierle, quest'ultima applica le penali.
- 25.12 Le penali di cui al presente articolo sono applicate mediante detrazioni corrispondenti all'importo dovuto da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato l'evento e, eventualmente, sui pagamenti successivi. L'Amministrazione avrà, in ogni caso, la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Impresa, nonché di rivalersi sulla garanzia definitiva di cui all'art. 20 dalla medesima prestata fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo dell'Impresa di provvedere alla reintegrazione della suddetta garanzia definitiva.
- 25.13 L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 25.14 Le parti prendono atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno

sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

- 25.15 Nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi la percentuale del 10% dell'importo complessivo stimato del contratto l'Amministrazione risolve il Contratto ai sensi e con le modalità di cui all'7.
- 25.16 Nessuna penale sarà dovuta, nel caso in cui gli inadempimenti siano stati determinati da circostanze imprevedibili o da forza maggiore. In tali casi l'Impresa si impegna a comunicare al Direttore dell'esecuzione, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facoltà dell'Amministrazione di non prendere in considerazione tali circostanze quale elemento giustificativo dell'inadempimento.

Art. 26.

(Divieto di cessione del contratto e cessione del credito)

- 26.1 Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione stessa, ai sensi dell'art. 119 comma 1, del Codice, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2), del Codice.
- 26.2 È vietata la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Art. 27.

(Clausola risolutiva espressa)

- 27.1 L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. mediante invio di apposita comunicazione via PEC nei seguenti casi:
- qualora l'Impresa non sia più in possesso requisiti di cui agli artt. articoli da 94 a 97 e 100 del Codice;
 - qualora l'Impresa abbia rilasciato false dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ai sensi dell'art. 75, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. n. 445/2000;
 - nel caso in cui l'Impresa sia sottoposta a liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale anche stragiudiziale, salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice;

- nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali applicate all'Impresa superi il 10% dell'importo complessivo stimato del contratto;
 - nel caso di violazione degli obblighi relativi alla polizza assicurativa di cui all'art. 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa);
 - nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 20 (Garanzia definitiva);
 - nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 21 (Disposizioni antimafia), nonché nel caso in cui dalle verifiche seguenti all'informativa liberatoria provvisoria emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
 - nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
 - nel caso di violazione dei divieti di cui all'art. 26 (Divieto di cessione del contratto e cessione del credito);
 - nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 29 (Obblighi di riservatezza);
- 27.2 Nel caso di risoluzione del contratto, l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del Codice.
- 27.3 L'Amministrazione, in caso di risoluzione, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'Impresa in sede di offerta.
- 27.4 Resta fermo quanto previsto dall'art. 122 del Codice, in quanto compatibile.

Art. 28.

(Recesso)

- 28.1 L'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, reso in forma scritta e trasmesso via PEC, ai sensi dell'art. 123 del Codice, tenuto espressamente conto di quanto indicato al comma successivo.
- 28.2 L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
- 28.3 Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

Art. 29.

(Obblighi di riservatezza)

- 29.1 L'Impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
- 29.2 L'Impresa si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia dei locali dell'Amministrazione all'interno dei quali è tenuto all'erogazione dei servizi.
- 29.3 Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
- 29.4 All'interno delle sedi del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica sono vietate le riprese audiovisive o fotografiche, nonché qualunque forma di loro diffusione, anche tramite social network. In caso di violazioni, fermo l'obbligo, ove possibile, di interrompere e rimuovere senza indugio la condotta illecita, l'Amministrazione risolve il contratto e ha titolo ad ottenere il risarcimento del danno subito.
- 29.5 L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma, nonché del divieto di cui al comma 4. L'Impresa, inoltre, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.
- 29.6 Fermo restando l'obbligo di cui all'Art. 12, comma 12.11, l'impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa a gare e appalti, previa comunicazione dell'Amministrazione.

Art. 30.

(Brevetti industriali)

- 30.1 L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto e in genere di privativa altrui.
- 30.2 Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di cui al precedente comma, l'Impresa manleverà e terrà indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione.
- 30.3 L'Impresa si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'Amministrazione delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
- 30.4 Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al comma 30.2, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, salvo che l'Impresa ottenga il consenso a continuare a fruire dei dispositivi o ad adottare soluzioni tecniche o di altra natura il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 31.

(Trattamento dei dati personali)

- 31.1 I dati raccolti nell'ambito delle attività amministrative derivanti dal presente contratto saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 nonché del d.lgs. n. 196/2003, così come recepito dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica con il D.P. 15 novembre 2019 n. 66/N.
- 31.2 Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Capo pro tempore del Servizio da cui dipende l'esecuzione del presente contratto

Art. 32.

(Spese ed oneri contrattuali)

- 32.1 Sono a carico dell'Impresa tutte le eventuali spese relative alla gestione amministrativa del presente contratto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di bollo, di

registro nonché i tributi di qualsiasi genere ad eccezione di quelle che fanno carico per legge all'Amministrazione.

32.2 È prevista la registrazione solo in caso d'uso.

Art. 33.

(Foro competente)

33.1 Tutte le eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'Impresa relative all'esecuzione del presente contratto, afferenti la sfera degli interessi legittimi e/o dei diritti soggettivi, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Il presente atto composto da 26 pagine e dagli allegati di seguito elencati viene letto approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti.

Allegati:

1. Disciplinare di gara;
2. Capitolato speciale e relativi allegati;
3. Offerta tecnica;
4. Offerta economica;
5. DGUE compilato dall'Impresa;
6. DUVRI;
7. Garanzia definitiva di cui all'art. 118 del D.lgs. 36/2023;
8. Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e/o prestatori d'opera;
9. Modulo riguardante gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
10. Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) alinea 2) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

per l'Impresa
il Rappresentante legale
(.....)
(Firmato digitalmente)

per l'Amministrazione
Il Vice Segretario Generale per
l'amministrazione e il personale
(.....)
(Firmato digitalmente)

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

L'Impresa, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 12 (Impegni specifici dell'Impresa)

Art. 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa)

Art. 18 (Modalità di svolgimento delle prestazioni contrattuali)

Art. 19 (Subappalto)

Art. 26 (Clausola risolutiva espressa)

Art. 28 (Recesso)

Art. 33 (Foro Competente)

per l'Impresa
il Rappresentante legale
(.....)
(Firmato digitalmente)
